

COMUNE DIBORTIGALI
(Prov. NU)
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il termine per l'approvazione del bilancio 2025-2027 è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 al **31 dicembre 2024**, ma con il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2024 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2025**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 98.738,32		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 100.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<p><i>Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.</i></p> <p><i>I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica</i></p>		

	<p>disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU solo utilizzando l'applicazione informatica che deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. L'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025.</p>
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p>Con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 23/12/2024 è stato approvato il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2025, con cui si confermano le aliquote già deliberate l'anno precedente.</p>

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	<p>Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)</p>		
Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 214.217,99		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 218.642,00	€ 218.642,00	€ 218.642,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p>Con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"; pertanto la previsione riportata in bilancio è quella della revisione al PEF per il biennio 2024-2025, nelle more della verifica entro la scadenza, della necessità di revisione anche per l'anno 2025.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<p><i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2025</i></p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p><i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2025</i></p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<p><i>Si rimanda alla scadenza del 30 aprile 2025</i></p>		
Altre considerazioni			

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Non applicata.

CANONE UNICO (Canone unico patrimoniale + Canone aree mercatali)

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
--	--------------------------------------

	entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni		
Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 5.885,60		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. Per l'anno 2025 si confermano le tariffe previste per l'anno 2024		
Altre considerazioni	Il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 in data 27.04.2021		

Per le seguenti entrate extratributarie si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è determinata per legge ed è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio statale. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Le leggi di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) e per il 2022 (L. n. 234/2021), hanno disposto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, destinato specificamente allo svolgimento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale (in particolare, servizi sociali, asili nido, trasporto studenti disabili). Queste risorse incrementalì, di carattere "verticale", rientrano nell'ambito del sistema di perequazione, e sono ripartite tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard per le funzioni, rispettivamente, "Servizi sociali", "Asili nido", "Istruzione pubblica". Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono, peraltro, l'attivazione di un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.

Il Fondo di solidarietà comunale assegnato per l'anno 2025 è quello pubblicato sulla banca dati degli enti locali; in assenza di previsione delle risorse incrementalì per le funzioni in ambito sociale, per queste voci sono riportate le risorse assegnate l'anno precedente:

Fondo di Solidarietà comunale	€ 299.272,85
--------------------------------------	---------------------

Incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna	€ 10.269,51
Incremento dotazione FSC posti disponibili negli asili nido	€ 7.668,20
Incremento dotazione FSC trasporto studenti in disabilità	€ 4.391,02

ALTRE ENTRATE

Da segnalare che l'entrata derivante dal contributo della Regione Sardegna per il Fondo unico regionale è stimata in misura uguale all'anno precedente mentre per i contributi relativi alle "Leggi di settore" a destinazione vincolata, sono riportate le previsioni del bilancio pluriennale 2024-2026, in attesa della quantificazione del fabbisogno 2025 da parte del competente servizio.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2026	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di

risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione di esclusione
	Tassa rifiuti	SI	//
	Fitti attivi del mercato	SI	//
	Fitti attivi terreni	SI	//
	Fitti attivi centro ippico	SI	//

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stata operata la scelta del metodo agevolato con il calcolo della media semplice. Le motivazioni di tale scelta risiedono nel fatto che il Ruolo Tari viene emesso alla fine dell'anno con scadenza delle rate entro marzo dell'anno successivo, pertanto la scelta del metodo ordinario con considerazione degli incassi solo in c/competenza non appare veritiero e determina un accantonamento eccessivo al FCDE. Il metodo agevolato che consente di considerare gli incassi in c/residui dell'anno successivo, slittando indietro di un anno il quinquennio di riferimento è apparso più appropriato, anche esaminando l'accantonamento effettivo a Rendiconto operato nel corso degli anni.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine per l'approvazione del PEF 2025 è successiva all'approvazione del Bilancio, si ritiene opportuno incrementare il fondo rispetto al mero calcolo aritmetico, col fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio anche al variare in aumento della previsione della Tari.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2025

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% minima a bilancio del FCDE	% effettiva a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
Tassa rifiuti	100%	€ 218.642,00	18,15%	25,38%	€ 55.500,00
Fitti attivi del mercato	100%	€ 3.660,00	57,78%	80,00%	€ 2.400,00
Fitti attivi centro ippico	100%	€ 2.550,00	100%	100%	€ 2.550,00
Fitti attivi terreni	100%	€ 700,00	100%	100%	€ 700,00
TOTALE		€ 224.892,00			€ 61.150,00

BILANCIO 2026

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% minima a bilancio del FCDE	% effettiva a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
Tassa rifiuti	100%	€ 218.642,00	18,15%	25,38%	€ 55.500,00
Fitti attivi del mercato	100%	€ 3.660,00	57,78%	80,00%	€ 2.400,00
Fitti attivi centro ippico	100%	€ 2.550,00	100%	100%	€ 2.550,00
Fitti attivi terreni	100%	€ 700,00	100%	100%	€ 700,00
TOTALE		€ 224.892,00			

BILANCIO 2027

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% minima a bilancio del FCDE	% effettiva a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
Tassa rifiuti	100%	€ 218.642,00	18,15%	25,38%	€ 55.500,00
Fitti attivi del mercato	100%	€ 3.660,00	57,78%	80,00%	€ 2.400,00
Fitti attivi centro ippico	100%	€ 2.550,00	100%	100%	€ 2.550,00
Fitti attivi terreni	100%	€ 700,00	100%	100%	€ 700,00
TOTALE		€ 224.892,00			€ 61.150,00

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), nella misura di € 19.639,17 pari all' 0,87% per l'anno 2025 ed € 20.172,69 per gli anni successivi, pari allo 0,98% per l'anno 2026 e 1,02% per l'anno 2027. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2025 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 19.639,17, pari allo 0,42% (min. 0,2%) delle spese finali del 2025 previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti altri accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 1.449,00	€ 1.449,00	€ 1.449,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00
Fondo rischi contenzioso	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 in data 04.07.2024, e ammonta a €. 2.266.262,12.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le spese, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a €. **2.527.099,36**, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2024

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	2.266.262,12
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	3.675.613,37
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2024	2.823.369,80
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	4.368.837,17
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	1.336,00
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2025	4.397.744,12
+ Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	
- Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
- Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023(1)	1.870.644,76
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 (2)	2.527.099,36

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2023

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 (4)	315.275,32
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate(5)	
Fondo contenzioso (5)	48.489,84

Altri Accantonamenti (5)	548.845,45
Totale parte accantonata	912.610,61
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	120.296,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	778.015,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	453.576,95
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	1.351.889,31
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	27.097,90
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	235.501,54
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	00,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	00,00

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce che nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, debbano essere compilati i prospetti a.1, a.2 e a.3 che dettagliano rispettivamente le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto. Diversamente questi prospetti sono compilati solo in sede di rendiconto.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 non prevede l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, pertanto non sono stati compilati e allegati al Bilancio 2025-2027 nel prospetto, allegato, unitamente i prospetti a.1 delle quote accantonate, a.2 relativo alle quote vincolate e a.3 delle quote destinate del risultato di amministrazione presunto.

3. Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Gli investimenti previsti nel triennio 2025-2027a carico del Bilancio comunale sono quelli dettagliati nella programmazione triennale delle opere pubbliche e nel Dup, coperti da finanziamento regionale e di terzi. Non è previsto per l'anno 2025il ricorso a nuovo indebitamento.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei enti ed organismi partecipati

Ragione sociale / denominazione	Anno di Costituzione della Società	Forma Giuridica	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
<i>Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna</i>	2003	Consorzio (4) Associazioni e	0,12
<i>GAL MARGHINE</i>	2009	Fondazioni (10)	2,54
<i>TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A.</i>	1999	Società per azioni (2)	0,31